



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.


Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Ital.

377

R



8^o Gal. 377

Ital. 377

REGOLAMENTO UNIVERSALE


DA OSSERVARSI

DA' CORRIERI, PROCACCI,
POSTIERI, VETTURINI ec.

P U B B L I C A T O

SOTTO DI' XVI. GIUGNO MDCCXLVI.

E ristampato l' Anno 1762.



R

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXII.

NELLA STAMPERIA IMPERIALE

Bayerische
 Staatsbibliothek
 München

FRANCESCO

PER LA GRAZIA DI DIO

IMPERATORE DE' ROMANI SEMPRE AUGUSTO

RE DI GERMANIA E DI GERUSALEMME, DUCA DI
LORENA E DI BAR, GRAN-DUCA DI TOSCANA ec.

E Per S. M. I. gl' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale, in efecuzione de' Supremi Comandi della M. S. I. pervenuti alla predetta Camera Gran-Ducale con Motuproprio del Consiglio di Finanze, fanno pubblicamente bandire, e notificare, come la prefata M. S. I. si è degnata di comandare l'osservanza delle infrascritte Disposizioni contenute nel Motuproprio suddetto, spedito sotto de' 14. Maggio 1746. e riposto originalmente in Filza N. 27. del seguente tenore.



Vendo il Consiglio di Finanze considerate le Leggi in diversi tempi emanate sopra le Poste, e Procacci, e quelle specialmente, che sono state pubblicate sotto li 20. Ottobre 1647. 26. Settembre 1648. 6. Agosto 1671. 1699. 29. Novembre 1704. e 4. Settembre 1728. per facilitare l'osservanza delle dette Leggi, e togliere la confusione, che dalla molteplicità di esse può nascere, ordina, e vuole, che in avvenire siano inviolabilmente osservate le seguenti Disposizioni, e Regolamenti.

I. Sarà proibito a tutti i Condottieri, Carrozzieri, Vetturini, e Pedoni, ed altri, che non dipendono dall' Ufizio Generale della Posta, il poter portare in modo alcuno, nè Oro, nè Argento, nè Cassette, nè Fagotti da libbre ottanta a basso, siccome portare Balle, o Casse, o Fagotti minori del suddetto peso per i luoghi ove è stabilita la condotta de' Procacci, che sono stati finora, e sono sotto la dipendenza dell' Ufizio Generale

4
rale della Posta, onde resti loro proibito, come espressamente si proibisce di portare detti Fagotti, o Cassette minori di libbre ottanta, tanto separatamente da se, quanto unitamente più di essi in una Balla sola, o Cassa per i luoghi ove è già stabilita la Condotta di quei Procacci, che dependono dall' Ufizio Generale della Posta, sotto pena per ciascuna volta di scudi cinquanta d' oro, e di due tratti di fune, eccetto il caso di urgente bisogno, in cui sarà lecito a i Conduttori, o altri per non potere aspettare da una Domenica all' altra, in cui camminano i Procacci, di caricare, e spedire Fagotti, e ogni altra cosa anche minore delle libbre ottanta con precedente licenza dell' Appaltatore Generale, e suoi Ministri, a riserva però de' giorni di Venerdì, Sabato, e Domenica totalmente riservati a detti Procacci.

II. Intendendosi ciò delle Robe, e Cassette, che si levano, e spediscono di Firenze, e non di quelle, che d' altronde vengono mandate, per doversi di qui far passare altrove per via di condotta, o per passo.

III. Nemmeno potranno i suddetti Carrozzieri, ed altri come sopra che vengono da luoghi ove siano Procacci dipendenti però dall' Ufizio Generale della Posta, portare Lettere sigillate, per dispensarle, e solamente a i Mercanti sarà permesso di spedire Pedoni colle sole lettere loro sigillate sotto la suddetta pena, quando portassero lettere d' altri.

IV. Si proibisce in oltre a tutti gli Osti, e Vetturini, ed altre Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che non dipendono dall' Ufizio della Posta, il condurre come si fa da i Procacci, Passeggieri a spese per la condotta solita farsi da i Procacci suddetti, sotto la pena di scudi cinque d' oro per ciascuno, e ciascheduna volta, e l' arbitrio rigoroso di chi dovrà giudicare, proibendo sotto la medesima pena a tutti gli Osti di questo Stato di poter ricevere, alloggiare, e dar da mangiare, e da bere a qualunque persona, che fosse condotta a spese de' Vetturini suddetti; dichiarando in oltre, che siccome si tratta di cosa difficile a provarsi, così si rimette all' arbitrio del Giudice l' esigere, ed ammettere, secondo la varietà de' casi, e la qualità degli amminicoli il detto di uno, o più testimonj.

V. Non sarà lecito ad alcun Procaccia di dantificare in modo alcuno i viaggi degli altri Procacci, ma dovrà ciascheduno di loro condurre Robe, e Passeggieri per i luoghi de' loro viaggi
fo-

solamente, e questi levare in quella settimana solamente che devono partire, senza impedire in modo alcuno, nè apportare danno a i viaggi de' Procacci degli altri luoghi, e dell' altre settimane, intendendosi non solamente delle robe, e Passeggieri di qui per fuori, quanto di quelli di fuori per qui, alla pena mancando di scudi trenta d'oro per ciascuno, e ciascuna volta.

VI. Si vuole in oltre, che non sia permesso a i Procacci suddetti il godimento della loro carica, se non anderanno in persona a fare i rispettivi loro viaggi, eccetto il caso di necessità, nel quale li farà lecito di mandare un Sostituto, approvato però dall' Ufficio Generale della Posta col previo consenso dell' Appaltatore Generale.

VII. Tutti i Procacci dipendenti come sopra dall' Ufficio Generale della Posta, compresi quelli di Lucca, Perugia, ed Ancona, faranno tenuti portare all' Ufficio Generale della Posta le lettere che portano ne' loro viaggi nel modo, e forma finora praticata, sotto pena dell' indignazione di S. M. I. in caso di trasgressione.

VIII. Non sarà lecito ad alcuna Persona di portare il segno di Corriere colle Armi di S. M. I. se non a i Corrieri dell' I. M. S. o a quelli, che per servizio della medesima faranno spediti dal Soprantendente delle Poste, e che ne averanno Patente. E se alcun Corriere fosse per tal causa catturato, dovrà subito da quel Giudice darsene avviso al Soprantendente suddetto, ed allegando il medesimo di aver perduta la Patente, potrà in caso di probabilità essere rilasciato dal Giudice con mallevadore.

IX. I Corrieri ch' entrano in Firenze, e altre Città dello Stato, Ordinarj, o Straordinarj, che vengono per la Posta, o mezza Posta, dovranno presentarsi all' Ufficio Generale della medesima, o a' suoi Ministri, con notificarli d' onde venghino, e dove passino sotto le infrascrutte pene in caso di trasgressione, nelle quali s' intenderanno incorsi ciascuna volta anche i Postieri, e Postiglioni che non gli condurranno direttamente all' Ufficio della Posta, come son tenuti, eccetto il caso, che alcuno di detti Corrieri avesse ordine, e bisogno di portarsi addirittura al Palazzo, di dove dovrà però subito spedito andare alla Posta, e dovrà il Postiglione condurvelo nel modo suddetto, e venendo per la posta, o mezza posta qualsivoglia altra Persona, dovranno parimente i medesimi Postiglioni, che l' accompagnano, dopo di averla scaricata dove li piacerà, andare direttamente all' Ufficio suddetto a darne conto.

X. Nessuna persona di qualsivoglia grado, e condizione possa spedire Corrieri in posta, a mezza posta, e Ordinarij, nè Straordinarij con dispacci, o senza, se non ne abbia prima ottenuta dal Soprantendente delle Poste, o suoi Ministri la permissione, ed in tal caso dovrà valerli de' cavalli de' Postieri solamente.

XI. I Postieri di Firenze, o delle altre Città dello Stato non potranno mettere a cavallo Corrieri, nè altra Persona di qualsivoglia sorte per la posta senza licenza del sopraddetto Soprantendente delle Poste, o suoi Ministri, e nessun' altro Postiere potrà mettere a cavallo per la mezza posta, o staffetta doppia Corrieri, o qualsivoglia altra Persona senza patente in scritto del Soprantendente medesimo, o suoi Ministri, dovendo questa sorte di spedizione aver luogo solamente per servizio di S. M. I. nemmeno potrà verun Postiere fuori della Città mettere a Cavallo per la posta alcun Corriere, o altra persona, che da lui capitasse per la vettura, quando questa volti le spalle alla Città dominante, siccome non potrà neppure mettere a cavallo per la vettura alcun Corriere, che gli capitasse per la posta senza legittima causa, nel caso della quale dovrà però subito darne conto alla Posta di quella Città, verso la quale il Corriere che avrà preso la vettura s'incamminasse.

XII. Nessun Postiere potrà dar cavalli da sella, o da calesse per cambiatura, se non a quei Passeggieri, che capitassero alla sua posta parimente per cambiatura.

XIII. Quei Corrieri, e Passeggieri, che capitassero in Firenze, o in altre Città dello Stato su i cavalli, o ne calessi de' Postieri per cambiatura, non potranno per passare in altri luoghi lasciare la posta, e pigliare la vettura, ma dovranno continuare il loro viaggio per cambiatura con i cavalli de' Postieri, quando però non stessero fermi in Firenze, o in altre delle dette Città per ore ventiquattro continue, nel qual caso sarà permesso di proseguire il loro viaggio nel modo, che tornerà loro più comodo.

XIV. Nessuna Persona potrà tanto per venire, quanto per partire dalla Città di Firenze dare, o prestare Cavalli per mezza posta, o sia per cambiatura in calesse, se non i Postieri, e questi ancora dovranno mutare, e far mutare i suddetti cavalli posta per posta, salvo il caso di legittimo impedimento, cioè quello, in cui il Postiere, che dovrebbe mutare non avesse cavalli da farne la muta, ed allora dovrà il medesimo Postiere farne

farne fede al Vetturino trapassante per sua giustificazione. E i Postieri, o Postiglioni, che trapasseranno senza mutare i cavalli, dovranno pagare la corsa a i Postieri trapassati.

XV. Nell' istessa disposizione di cambiare posta per posta debbono essere compresi ancora quelli, che vengono, o partono di Firenze a cavallo per cambiatura.

XVI. E perchè l' esperienza dimostra, che tali Vetturini, o Prestacavalli sebbene accomodino a i Passeggieri per mezza Posta, o sia per cambiatura le loro Bestie, dicono dipoi d' averle prestate per la vettura ordinaria, e vanno a cambiarle alla seconda, o terza posta lontano dalla Città, e così defraudano quei Postieri, che restano di mezzo, facendoli perdere quelle corse, che sarebbero loro dovute. Si dispone, che quando i Vetturini, o Prestacavalli accomoderanno le loro Bestie, e colle medesime Bestie, o Caleffi vorranno senza mutarle tirare avanti il loro viaggio sino a Bologna; per esempio, o a Siena; In tal caso non dovranno pagare cosa alcuna a' primi Postieri, che sono fuori di Firenze, cioè per la via di Bologna a quello dell' Uccellatojo, e per la via di Siena a quello di San Casciano, ma se vorranno barattare le loro Bestie alla seconda, terza, o altra Posta, o in altri luoghi anche fuori delle Poste prima di arrivare a Bologna, o a Siena rispettivamente; si dichiara, che i medesimi Vetturini dovranno pagare le loro debite corse a i suddetti primi Postieri, che avranno prima trapassato senza mutare, sotto pena di scudi venticinque.

XVII. Sarà parimente lecito a' Vetturini, o Prestacavalli rispetto alle strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno, e da Livorno a Pisa, e Firenze accomodare le loro Bestie, e Caleffi, e colle medesime senza mutarle andare a Pisa, e Livorno, e da Pisa a Livorno a Firenze di qualsivoglia sorte, e condizione siano le Persone ch' essi conducono.

XVIII. Potranno ancora andando a Pisa cambiare, o barattare le loro Bestie per strada, purchè vadino per la vettura, barattino una volta sola, e in uno degl' infrascritti destinati luoghi, e potranno in oltre volendo proseguire il viaggio sino a Livorno per Pisa, ivi cambiare un'altra volta, e non altrove.

XIX. E riconoscendo quanto sia pregiudiziale a' Postieri, che gli Offi, o Prestacavalli tenghino cavalli per la vettura per le strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno, e da Pisa a Livorno, e Firenze, si vuole, che nessuno per dette strade

8
de di qualunque mestiere, o condizione possa tenere, e prestare cavalli per la vettura, eccettuato gli Osti di Ponte a Elsa, della Scala, al Pidocchio, o alla Catena, a i quali sarà lecito di poter continuare a tenerli per barattare come sopra le Vetture da Firenze a Pisa, e Livorno. Ed essendo molto difficile il mettere in chiaro le frodi de' Vetturini, ed altri suddetti, si dichiara, che per provare simili trasgressioni, si darà fede all' Accusatore, o al Postiere defraudato con loro giuramento, ed altri amminicoli.

XX. Si vuole in oltre, che tutti i Postieri dello Stato siano obbligati a portare i dispacci delle Staffette, e mandarli con ogni fedeltà, e diligenza per i loro proprj Postiglioni, e non per altre persone a piedi, e in altro modo, coll' obbligo a i medesimi di segnare nella lista del volo l' ora, in cui li ricevono, e li spediscono, ed a i Postiglioni, che l' hanno portate quello di dovere stare nel consegnare all' altro Postiere a vederle spedire prima che si partino, e non si concede maggiore spazio di ore due per posta, sotto pena di scudi trenta per ciascuna volta, e per ciascuno de' suddetti capi, riguardanti rispettivamente il ministero della Posta, e sue dipendenze, ne i quali le pene non fossero state espressamente dichiarate, alle quali pure faranno i detti Postieri, ed altri come sopra tenuti, ed obbligati per i loro Postiglioni, Garzoni, e Ministri ogni volta, che incorressero in alcuna delle medesime, e che vi fosse concorso l' ordine, ed il consenso, e tolleranza de' loro Padroni.

XXI. Dovranno in avvenire tutti i Vetturini, e Postiglioni nell' atto che servono in vece del solito distintivo de' sonagli, e delle Armi di S. M. I. essere vestiti di rosso con i paramani gialli, o portare almeno il cornetto da Posta, al quale distintivo ogni persona di qualunque stato, e condizione a cavallo, in calesse, o in qualunque altro modo sarà obbligata di cedere la mano, e dar luogo, perchè i Vetturini, e Postiglioni, che le portano possino passare liberamente.

XXII. Si proibisce a' Vetturini di poter dare, o prestare le loro Bestie, a qualsivoglia persona con guida a Cavallo, mentre i Passeggieri non eccedino il numero di tre persone.

XXIII. Non potranno nemmeno detti Vetturini, nè altri dar cavalli ai Corrieri, Ordinarj, e Straordinarj, nè a qualunque altra persona per la posta, e mezza posta, e sarà ciò riservato a' soli Postieri deputati da S. M. I. siccome non potranno met-

mettere a cavallo per la vettura ordinaria nessun Corriere, dovendo questi valersi de' cavalli de' Postieri, sotto pena di scudi trenta in ciascuno de' suddetti casi, e nel caso di mettere a cavallo i Passeggeri, per guida, sarà lecito a qualsivoglia Postiere far fermare i Garzoni, e Vetturini, che contravvenissero.

XXIV. Potranno però nella Città di Livorno quei Vetturini, che pagano la tassa della mezza piastra prestare le loro Bestie a vettura liberamente, e nel modo, che viene dichiarato nel Capitolo decimo della rinnovazione delle Leggi in materia Vino, Poste, Vetturini ec. nell'anno 1704. con Lettighe, Carrozze, Caleffi, e con Sella, come torna loro più comodo, e solamente si proibisce loro il prestare per qualunque cagione, e sotto qualsivoglia pretesto cavalli a i Corrieri, Staffette, ed altra qualunque persona, che volesse correre la posta, e questo ancora loro si concede quando il Maestro della Posta di Livorno non avesse cavalli da prestare per l'effetto suddetto, nel qual caso potranno farlo i suddetti Vetturini con precedente licenza però dell' Appaltatore Generale, o suoi Ministri, i quali allora dovranno subito concederla per non fare soprastare alcuno, sotto pena a' suddetti Vetturini di scudi trenta in qualunque caso di trasgressione.

XXV. I Vetturini, Carrozzieri, e Caleffanti non sudditi, che verranno a Firenze, non potranno nel tempo, che vi si trattengono fare in modo alcuno vetture per Firenze, o per i luoghi circonvicini del suo Contado, e distretto, sotto pena di scudi venticinque per ciaschedun capo delle sopraddette contravvenzioni, per la qual pena saranno obbligati i Carri, Carrozze, Caleffi, Cavalli, ed altro con i quali le medesime seguiranno.

XXVI. Tutti i Corrieri, che si spediranno così di Firenze, come di qualsivoglia altra Città dello Stato, così per servizio di S. M. I. come di ogn' altra persona dovranno indifferentemente pagare alla Cassa della Posta Generale il solito diritto, o carrettaggio.

XXVII. Se a qualunque Corriere, o altra Persona, che vada per posta, o mezza posta fosse concessa la licenza della traversa per qualsivoglia luogo, dovranno nondimeno questi pagare le corse per i Postieri, che restano nel diritto cammino in mano di quel Ministro della Posta, d' onde avrà la Patente di tal traversa, senza della quale non potranno i Postieri determinati metterli a cavallo per tali traverse.

XXVIII. Qualſivoglia Corriere, o altra Perſona, che voglia laſciare la Poſta, e pigliare la vettura, farà obligata a pagare la corſa a quel Poſtiere ſolamente dove laſcia di correre, e dove piglia la vettura, ſalvo però ſe in Firenze, o in altra Città dello Stato i Corrieri, o altri ſteſſero fermi ventiquattro ore continue, nel qual caſo potranno proſeguire per vettura ſenza pagare altre corſe.

XXIX. Ed affinché i Poſtieri, e Procacci ſappiano quello li farà permeſſo di eſigere da i Paſſeggieri, e Mercanti, e ſappiano queſti quello, che devono pagare, faranno pubblicate le Tariffe, che ſi comanda oſſervarſi, e che colla preſente Legge, dovrà ciaſcun Poſtiere tenere aſſiſta alla viſta di ognuno, alla pena mancando di ſcudi ſei.

XXX. Dovranno in oltre oſſervarſi le Tariffe, che ſono già ſtate ſtampate, così circa il porto delle lettere, come circa il pagamento a i Procacci delle condotte delle Some, Fagotti, Gruppi, ed altro, che portaffero da un luogo all' altro.

XXXI. Neſun Famiglio, Sbirro, o altro Eſecutore potrà ſotto qualſivoglia preteſto valerſi, o levar cavalli de' Poſtieri, alla pena mancando di ſcudi ſeſſanta di oro per ciaſcheduna volta, dovendo queſti ſervire ſolamente per la ſpedizione de' Corrieri, Staffette, ed altro per ſervizio di S. M. I. e del Pubblico.

XXXII. Contro i Procacci, Poſtieri, Vetturini, e Miniſtri, che ſ' impiegano in ſervizio delle Poſte, ſi potrà fare in avvenire anche ſenza previa licenza del Soprantendente, o di altri, eſecuzioni così perſonali, come reali, eccetto però ſopra i Cavalli, Carrozze, Caleſſi, altri arneſi, ed attrezzi, che ſono neceſſarij all' eſercizio della loro profeſſione.

XXXIII. Ed occorrendo, che tutti i ſopraddetti Poſtieri, Corrieri, Vetturini, o altri dipendenti dall' Ufizio della Poſta, abbiano alcuna differenza, cauſa, o lite fra di loro, o con alcun Mercante, o con altra perſona per dipendenza del loro eſercizio, ſi ordina, che tali cauſe, e liti, ſiano attori, o ſiano rei, devino eſſere giudicate nel Tribunale ſolamente dove ſono decise le cauſe dell' Appaltatore Generale, e non altrove.

XXXIV. Ne i caſi di contravvenzione a ciaſcheduno de' capi di ſopra diſpoſti, potrà ogni Sbirro, Famiglio, ed Eſecutore di giuſtizia farne l' invenzione, e ſi dovrà procedere alle pene di ſopra enunciate, *etiam ex officio*, e per inquisizione, ſecondo gli ordini di buona giuſtizia in caſi ſimili.

XXXV. Le

XXXV. Le pene pecuniarie come sopra imposte dovranno applicarsi per la metà alla Cassa dell' Appalto Generale, un quarto a chi giudicherà, se la sentenza sarà data da' Giudici fuori di Firenze, e se sarà data dalla Camera Granducale alla Cancelleria della medesima, e l' altro quarto anche delle pene arbitrarie, all' accusatore, o inventore palese, o segreto, dichiarandosi, che in quelle pene, nelle quali a i querelanti è assegnata qualche partecipazione devino essere menate buone a' rei in conto delle partecipazioni le catture, che avessero pagate a i querelanti.

XXXVI. Tutti gli Uffiziali, Rettori, Jusdicenti, ed altri, che amministrano giustizia in qualunque luogo delli Stati di Toscana, dovranno invigilare all' osservanza del presente Bando, e procedere con tutti i rimedj di giustizia contro i trasgressori, con partecipare i Processi a' Tribunali Camerali ne' rispettivi loro Territorj, tra i quali Tribunali, e detti Rettori avrà luogo la prevenzione: e per le cause, e trasgressioni, che seguiranno nella Città di Firenze la cognizione si aspetti privatamente alla Camera Granducale.

XXXVII. Dovranno tutte le sopraddette cose, e ciascheduna di esse inviolabilmente osservarsi, sotto le pene di sopra espresse, o che saranno imposte ad arbitrio del Giudice in quelle trasgressioni, alle quali non è stata espressamente stabilita la pena, non ostante qualsivoglia Legge, Bando, Riforma, Provvisione, Statuto, Privilegio, Decreto, Grazia, Capitolazione, o altro, che disponesse in contrario, perchè a tutte, e a ciascheduna di esse s' intende, che sia espressamente, e specialmente derogato, rimanendo per l' avvenire abolite, ed annulate come se fatte non fossero ec.

Fatto nel Consiglio di Finanze li 14. Maggio 1746.

G I N O R I .

P A G N I N I .

Pertanto i detti Illustriss. Sigg. Auditori della Camera Granducale, in pieno adempimento degli Ordini sopraddetti, ordinarono pubblicarsi, e affiggersi nelle forme solite il Motuproprio suddetto, e ne comandarono a qualunque Persona l' inviolabile osservanza.

Avvocato Pier Anton Brandi Segretario.

Pubblicato da me Gaetano Casini pubblico Banditore ne' Luoghi soliti di questa Città di Firenze, questo dì 16. Giugno 1746.

Arbitrio del Giudice nei casi di difficil prova, e quali siano. num. IV,

Carrozzeri ec. non possino portare lettere sigillate per l' luoghi, ove passano i Procacci. III.

Carrozzeri, Vetturini, e Pedoni ec. non possino portare Cassette, Involti, Ori, Argenti, ec. di peso minore di libbre 80. ma solo i Procacci. I. che ciò s' intenda per dove passano i Procacci. I.

pena contro i trasgressori -- ivi --

eccettuati però i casi di bisogno ne' quali si possino portare tutte sorti di robe di qualunque peso, con licenza però dell' Appaltatore, o suoi Ministri -- ivi --

Che s' intenda di quelle robe, che si spediscono di Firenze, e non di quelle, che vengono d' altronde per passo. II.

Corrieri solamente di S. M. I., e quelli spediti dal Soprantendente della Posta possino portare il segno di Corriere, e Arme di S. M. I. VIII.

Catturati senza il privilegio, se dicono averlo perduto possino rilasciarfi con mallevadore. VIII.

Corrieri, che entrano in Firenze, o in altra Città dello Stato, devono presentarsi all' Uffizio Generale della Posta, o suoi Ministri. IX.

devono rappresentare dondo venghino, e dove vadino, loro pene in caso di trasgressione -- ivi --

non possino essere spediti da veruna sorta di Persona nè Ordinarj, nè Straordinarj senza licenza del Soprantendente della Posta. X.

spediti da persone private, devono servirsi de i Cavalieri de' Postieri -- ivi --

spediti per Cambiatura non possino passare altrove se non per Cambiatura, se nel luogo, o Città dove arrivano non se tratterranno ore 24. XIII.

se se trattengono meno di ore 24. sono tenuti però a pagare la Posta solo dove lasciano di cambiare. XXVIII.

sono tenuti andare per la dritta, e solo colla licenza possino andare per la traversa con pagar le poste dovute a i Postieri della dritta. XXVII.

spediti dallo Stato devono pagare il diritto alla Posta Generale. XXVI.

Derogazione di Leggi, e Bandi. XXXVII.

Esecutori di qualsivoglia sorta possino perquirere in casi di contravvenzione XXXIV.

Esecuzioni contro i Procacci, e Postieri ec. si potranno fare senza licenza del Soprantendente delle Poste, eccetto sopra i Cavalieri. XI.

li, Caleffi, e altro della lor professione. XXXII.

Famigli, o altri esecutori non possono sotto qualsivoglia pretesto levar Cavalli dai Postierri. XXXI.

Giorni destinati ai Proscacci per il porto delle robe. I.

Giudicanti di qualsivoglia luogo devono invigilare all' osservanza del Bando, come, e da qual Tribunale si deva in Firenze. XXXVI.

Liti, e differenze fra i Postieri, o altri dipendenti ec. sieno giudicate nel Tribunale, ove si decidono quelle dell' Appaltatore. XXXIII.

Mercanti possono spedire per Pedoni lettere sigillate, nè quelli possono portarne d' altri, sua pena. III.

Osti, o Prestacavalli non possono tenere, e prestar Cavalli per le strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno. XIX.

Osti del Ponte a Elsa, della Scala, al Pidocchio, e alla Catena possono continuare a tener Cavalli per barattare per le vetture -- ivi --

Osti, e Vetturini non dipendenti dalla Posta non possono condurre Passeggieri a spese per la condotta solita farsi da i Proscacci, loro pene IV.

non possono neppur dar da mangiaré, e bere a persone condotte a spese dei Vetturini, loro pena -- ivi --

Pene de i trasgressori dove, e a chi si devino applicare. XXXV.

Passeggieri per cambiatura non possono andare avanti per la vettura se non si tratterranno ore 24. XIII.

Postieri tanto di Firenze, che d' altre Città dello Stato non possono mettere a cavallo Corrieri senza licenza del Soprantendente delle Poste, o suoi Ministri. XI,

in quali casi possono dar Cavalli a i Corrieri, o altre Persone, ed a che siano tenuti -- ivi -- non possono dar Cavalli da sella, o da caleffe per cambiatura ai Passeggieri, se non a quelli, che capiteranno alla lor Posta per cambiatura. XII.

possono essi solamente dar Cavalli per mezza Posta, o cambiatura. XIV.

quelli che vanno per cambiatura devino mutar Cavalli Posta per Posta -- ivi --

non son tenuti mutar Cavalli in caso, che il Postiere dove si fermano non ne avesse -- ivi --

come devino in tal caso regolarsi per lor discarico -- ivi -- se trapasseranno senza mutar Cavalli doveranno mutar la corsa ai Postieri trapassati -- ivi --

nell' istessa disposizione di cambiare Posta per Posta son compresi ancor quelli, che vengono, o partono di Firenze per cambiatura. XV.

in quali casi non siano tenuti pagare la Posta ai Postieri trapassati. XVI.

Postiere defraudato serva con giuramento, e altri amminicoli per provare la trasgressione. XIX.

Postieri dello Stato sieno tenuti portare i dispacci delle Scaffette, o mandargli per proprij Postiglioni. XX.

siano obbligati segnare nella lista del volo l'ora in cui ricevono, e spediscono i dispacci -- ivi --

devino stare a veder partire i dispacci, e quanto devino stare a partire, e sotto qual pena -- ivi --

siano tenuti per i loro Postiglioni, Garzoni, e Ministri -- ivi --

Postiglioni, e Vetturini come devino andar vestiti, e con quali segni. XXI.

quelli, che accompagnano i Corrieri devono condurli all'Ufizio della Posta. loro pene. IX.

in qual caso non siano tenuti condurre direttamente i Corrieri all'Ufizio della Posta, e loro obbligo -- ivi --

Procacci non possono danneggiare i viaggi degli altri Procacci, loro pena. V.

che cid s'intenda tanto de i trasporti di quì per fuori, quanto di fuori per quì -- ivi --

devino andare in persona a fare i viaggi. VI.

possino in caso di necessità mandar sostituti approvati dall'Ufizio della Posta -- ivi --

dependenti dall'Ufizio della Posta, compresi ancora quelli di Lucca, Perugia, ed Ancona son tenuti portare tutte le lettere all'Ufizio Generale della Posta. VII.

Tariffa da osservarsi deva tenersi affissa in luogo pubblico, e quale sia. XXIX. e XXX.

Vetturini, o Prestacavalli rispetto alle strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno, viceversa possono accomodare le lor bestie, e calessi senza mutare. XVII.

possono andando a Pisa per la vettura mutare una sol volta, e da Pisa a Livorno un'altra volta. XVIII.

non possono prestar bestie a qualsivoglia persona con guida a cavallo, se non siano più di tre persone. XXII.

non possono dar Cavalli per la posta, o mezza posta. XXIII.

non possono mettere a cavallo per la vettura ordinaria alcun Corriere, e sotto qual pena -- ivi --

di Livorno, e lor privilegio. XXIV.

Vetturini, forestieri che vengono in Firenze non possono far vetture nè per Firenze, nè per il Contado, e sotto quali pene. XXV.

T A R I F F E

Da osservarsi da tutti indistintamente per il pagamento alle Poste dello Stato del Gran-Ducato di Toscana, per le Cambiature, Corrieri, Staffette, Vetture, e Benandate ai Postiglioni, a tenore degli Ordini, Leggi, e Consuetudini, rinnovate di comandamento della Maestà Cesareica di FRANCESCO PRIMO per la grazia di Dio Imperadore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania e di Gerusalemme, Duca di Lorena e di Bar, Gran-Duca di Toscana ec. ec. come per benigno Rescritto fatto nel Consiglio delle Finanze il dì 14. Maggio 1746.



T A R I F F A I.

Per le Strade da Firenze a Pisa, e Livorno, Massa di Carrara, e Lucca per Pisa, e Traversa da San Romano a Poggibonfi.

C A M B I A T U R E.

VN Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, e Servitore dietro, o pure in vece del Servitore, due Bauli, o Valige, come appresso, cioè:
Strada da Firenze alla volta di Pisa, o di Livorno.

MONETA.

| | |
|--|-----------|
| Da Firenze alla Lastra posta reale, paoli dodici .. | Paoli 12. |
| Dalla Lastra a Pontormo posta, paoli otto | p. 8. |
| Da Pontormo a San Romano posta, paoli otto | p. 8. |
| <i>Quando occorresse di valersi della mezza posta della Scala, si dovrà pagare paoli cinque a Pontormo, e paoli cinque alla Scala.</i> | |
| Da San Romano alle Fornacette posta, paoli otto | p. 8. |
| Dalle Fornacette a Pisa posta, paoli otto | p. 8. |
| Dalle Fornacette a Livorno per Fosso chiaro poste due, | |
| paoli sedici | p. 16. |
| Da Pisa a Livorno poste due, paoli sedici | p. 16. |

Strada da Livorno, e da Pisa alla volta di Firenze.

| | |
|--|--------|
| Da Livorno a Pisa poste due, paoli sedici | p. 16. |
| Da Pisa alle Fornacette posta, paoli otto | p. 8. |
| Da Livorno alle Fornacette per Fosso chiaro poste due, paoli sedici | p. 16. |
| Dalle Fornacette a San Romano posta, paoli otto | p. 8. |
| Da San Romano a Pontormo posta, paoli otto | p. 8. |
| <i>Quando occorresse di valersi della mezza posta della Scala, si dovrà pagare paoli cinque a San Romano, e paoli cinque alla Scala.</i> | |
| Da Pontormo alla Lastra posta, paoli otto | p. 8. |
| Dalla Lastra a Firenze posta, paoli otto | p. 8. |

Strade diverse.

| | |
|---|--------|
| Da Pisa a Lucca poste due, paoli sedici | p. 16. |
| Da Pisa alla Torretta posta, paoli otto | p. 8. |
| Dalla Torretta a Viareggio posta, paoli otto | p. 8. |
| <i>Nota, che da Viareggio a Pietra Santa vi è una Posta nello Stato Lucchese.</i> | |
| Da Pietra Santa a Massa posta, paoli otto | p. 8. |
| E da' detti Luoghi venendo in dietro il simile, ed all' istessa proporzione di paoli otto per posta. | |

T R A V E R S A.

| | |
|---|--------------|
| D A S. Romano a Cammiano posta una e mez. paoli 12. | p. 12. |
| Da Cammiano a Poggibonfi posta una e mez. paoli 12. | p. 12. |
| Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura, posta per posta, e col peso che non ecceda libbre 800., come per le Sedie; Ed essendo maggior peso, debbano pagare di più a proporzione come sopra per le Sedie. | |
| Cavalli a Sella che seguitino le Sedie, Barocci, o Strafcini, ec. per Cambiatura, posta per posta, paoli tre per Cavallo, e per ciascuna posta paoli tre | p. 3. |
| Dove si fa posta doppia, paoli sei | p. 6. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo | p. 4. e mez. |
| Cavalli a Sella, che vadino soli per Cambiatura, posta per posta, per la ragione che ogni Postiere deve mandare a ripiagliare il suo Cavallo all' altra posta, paoli quattro per ogni posta semplice | p. 4. |
| Dove si fa posta doppia, paoli otto | p. 8. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli sei | p. 6. |

B E N A N D A T E.

A Ciaschedun Postiglione o Vetturino, che accompagni le
Sedie, Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura posta

per

per posta, a ragione di paoli due per posta, le poste semplici p. 2.
 Dove si fa posta doppia, paoli tre p. 3.
 Dove si fa posta e mezza, paoli due e mezzo p. 2 e mezzo.

C O R R I E R I.

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta anche per la posta reale p. 10.
 Da Pisa a Livorno poste due, paoli venti p. 20.
 Da Livorno a Pisa poste due, paoli venti p. 20.
 Da Pisa a Lucca poste due, paoli venti p. 20.
 Da San Romano a Cammiano posta una e mezza. p. 15. p. 15.
 Da Cammiano a Poggibonfi posta una e mezza. paoli 15. p. 15.
 Dalle Fornacette a Livorno, o da Livorno alle Fornacette per Fosso chiaro, per ogni gita poste due, paoli venti . p. 20.
 Benandate ad ogni Postiglione, che accompagni i Corrieri, a ragione di paoli uno e mezzo per ogni posta semplice p. 1 e mezzo.
 Dove si fa posta doppia, paoli tre p. 3.
 Dove si fa posta e mezza, paoli due e un quarto . . p. 2 e un q.

Quando i Corrieri, per grazia espressa di S. M. Imperiale ottengono la Patente per poter fare le gite per le Traversate, dalle Fornacette a Livorno per il Fosso chiaro, ed il simile da Livorno alle Fornacette, e da San Romano a Poggibonfi per la Traversata, devono lasciare negli Ufizi delle Poste di Firenze, di Pisa, o Livorno dieci paoli per ciascuna posta che tralasciano, per distribuirsi a i Postieri che non godono delle Corse, cioè paoli 10. per quello di Pisa quando vanno per Fosso chiaro, e paoli 30. per quelli di Pontorno, della Lastra, di Firenze, di S. Casciano, e di Tavarnelle, quando vanno per la Traversata.

S T A F F E T T E.

LE Staffette si devono pagare agli Ufizi delle Poste di Firenze, di Pisa, e di Livorno come appresso, e d' detti Ufizi devono essere soddisfatti i Postieri.

All' Ufizio Generale di Firenze, a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta.

All' Ufizio di Pisa, a ragione di paoli sei per posta.

All' Ufizio di Livorno, a ragione di paoli sei per posta.

P O S T A R E A L E.

PER tutti i Cavalli di Posta solamente nell' uscire da questa Città di Firenze per essere posta Reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

V E T T U R E .

- U**N Caleffa Vettura con due Perfone dentro, e Servitore dietro, o in luogo del Servitore. Paoli, o Valige.
- Da Firenze a Pisa a dirittura poste cinque paoli trentadue p. 32.
- Da Firenze a Livorno a dirittura, passando per Pisa poste sette, paoli quarantaquattro p. 44.
- Da Firenze a Livorno a dirittura, passando per Fosso chiaro poste sei paoli trentotto p. 38.
- Ed il simile venendo da detti luoghi a Firenze .
- Da Firenze fino a Ponte a Elsa, o alla Scala, o al Pidocchio, o alla Catena, quattro uniche Osterie destinate ad effetto di poter barattare le Vetture una sol volta nella metà della Strada di Pisa, andando a Pisa, o a Livorno per Fosso chiaro, in virtù de' Motuproprj del dì 10. Agosto 1718. degli 8. Giugno 1723. e de' 21. Luglio 1727. da' quali vien permesso a' Cavalieri Fiorentini, di potere andare colle proprie Sedie per la Vettura, e barattare una sol volta come sopra, paoli sedici . . . p. 16.
- Da ciascheduno de' detti quattro luoghi indistintamente fino a Pisa, paoli sedici p. 16.
- Da detti quattro Luoghi indistintamente fino a Livorno per Fosso chiaro, paoli ventidue p. 22.
- Da Pisa a Lucca poste due, paoli dodici p. 12.
- Da Pisa a Pietrasanta poste tre, paoli diciotto p. 18.
- Da Pisa a Massa poste quattro, paoli ventiquattro . . . p. 24.
- Da Pisa a Siena poste sette, paoli quarantaquattro . . . p. 44.
- Da Livorno a Siena, passando per Pisa poste nove, paoli cinquantasei p. 56.
- Da Livorno a Siena, passando per Fosso chiaro poste otto, paoli cinquanta p. 50.
- Ed il simile da detti Luoghi venendo indietro, all' istessa proporzione .
- Barocci, o Strascini ec. a Vettura fino al peso di libbre 300. al più, devono pagare all' istesso ragguaglio de' Caleffi, come sopra .

B E N A N D A T E .

- A** Ciaschedun Postiglione o Vetturino, che accompagni i Caleffi, Barocci, o Strascini ec. a Vettura .
- Da Firenze a Pisa, paoli sei p. 6.
- Da Firenze a Livorno, paoli otto p. 8.
- Da Firenze a Livorno per Fosso chiaro, paoli sette . . . p. 7.
- Da Firenze ad una delle quattro Osterie alla metà della Strada di Pisa, paoli tre p. 3.
- Da una delle dette quattro Osterie fino a Pisa, paoli tre p. 3.

Da

| | |
|--|-----------|
| Da detti quattro Luoghi a Livorno passando per Pisa, paoli cinque..... p. | 5. |
| Da detti quattro Luoghi a Livorno passando per Fosso chiaro, paoli quattro e mezzo..... p. | 4. e mez. |
| Da Pisa a Lucca, paoli due..... p. | 2. |
| Da Pisa a Pietrafanta, paoli tre..... p. | 3. |
| Da Pisa a Siena, paoli sette e mezzo..... p. | 7. e mez. |
| Da Livorno a Siena passando per Pisa, paoli nove e mez. p. | 9. e mez. |
| Da Livorno a Siena per Fosso chiaro, paoli otto e mezzo p. | 8. e mez. |
| Il simile da detti Luoghi venendo indietro, all' istessa proporzione. | |
| Cavalli a Sella, che accompagnino, o seguitino i Caleffi di Vettura, Barocci, Strafcini ec. a ragione di paoli due e mezzo per posta, per ogni Cavallo, paoli due e mezzo . p. | 2. e mez. |

T A R I F F A II.

per le strade da Firenze a Siena e Radicofani verso Roma.

C A M B I A T U R E.

PER un Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due persone dentro, con Tamburo, o Valigia, o in vece di questo un Servitore dietro, cioè:

Strada di Firenze alla volta di Roma.

MONETA

| | |
|--|-----|
| Da Firenze a San Casciano posta reale, paoli dodici.. p. | 12. |
| Da San Casciano alle Tavarnelle posta, paoli otto... p. | 8. |
| Dalle Tavarnelle a Poggibonfi posta, paoli otto.... p. | 8. |
| Da Poggibonfi a Castiglioncello posta, paoli otto... p. | 8. |
| Da Castiglioncello a Siena posta, paoli otto..... p. | 8. |
| Da Siena a Montarone posta, paoli otto..... p. | 8. |
| Da Montarone a Buonconvento posta, paoli otto... p. | 8. |
| Da Buonconvento a Torrinieri posta, paoli otto..... p. | 8. |
| Da Torrinieri alla Scala posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli undici..... p. | 11. |
| Dalla Scala a Ricorsi posta, paoli otto..... p. | 8. |
| Da Ricorsi a Radicofani posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli undici..... p. | 11. |

Strada venendo dalla volta di Roma a quella di Firenze.

| | |
|---|----|
| Da Radicofani a Ricorsi posta, paoli otto..... p. | 8. |
| Da Ricorsi alla Scala posta, paoli otto... p. | 8. |
| Dalla Scala a Torrinieri posta, coll' obbligo al Postiere | |

di

| | | |
|---|----|-----|
| di dare il terzo Cavallo, paoli undici | p. | 11. |
| Da Torrineri a Buonconvento posta, paoli otto | p. | 8. |
| Da Buonconvento a Montarone posta, paoli otto | p. | 8. |
| Da Montarone a Siena posta, paoli otto | p. | 8. |
| Da Siena a Castiglioncello posta, paoli otto | p. | 8. |
| Da Castiglioncello a Poggibonfi posta, paoli otto | p. | 8. |
| Da Poggibonfi alle Tavarnelle posta, paoli otto | p. | 8. |
| Dalle Tavarnelle a San Casciano posta, paoli otto | p. | 8. |
| Da San Casciano a Firenze posta, paoli otto | p. | 8. |

Traversa da Poggibonfi a S. Romano .

| | |
|---|------------|
| Da Poggibonfi a Cammiano posta e mezza, paoli dodici p. | 12. |
| Da Cammiano a S. Romano posta e mezza, paoli dodici p. | 12. |
| Quando il Carico fosse più del suddetto, in tal caso oltre alle suddette tasse, dovrà pagarsi paoli tre di vantaggio per ogni posta semplice; dove si fa posta e mezzo, paoli quattro e mezzo di vantaggio, e dove si fa mezza posta, paoli uno e mezzo di vantaggio. | |
| Cavalli a sella che accompagna, e seguitino le cambiatore delle Sedie |) |
| Cavalli a soma con il carico) per mezza posta, p. r. e mez. p. | 1. e mez. |
| al più di libbre quattrocento) per posta, paoli tre | 3. |
| Cavalli detti Pertichini, o) per posta e mezza, paoli quattro e mezzo | 4. e mez. |
| Trapeli per aiutare e far salire le Sedie le Montagne) | |
| Cavalli soli, e semplicemente per la Cambiatura posta per posta, per la ragione che ogni Postiere ha la spesa per mandare un Uomo a prendergli all' altra posta e ricondurgli. | |
| Per ogni posta semplice, paoli quattro | 4. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli sei | 6. |
| Dove si fa mezza posta, paoli due | 2. |
| Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni le Sedie di Cambiatura posta per posta. | |
| Per ogni posta semplice, paoli due | 2. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli due e mezzo | 2. e mez. |
| Dove si fa mezza posta, paoli uno e un quarto | 1. e un q. |
| Benandate a' Postiglioni, o Vetturini di Trapeli, o Pertichini. | |
| Per ogni posta semplice, paoli uno | 1. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli uno e un quarto | 1. e un q. |
| Dove si fa mezza posta, tre quarti di paolo | tre q. |

C O R R I E R I .

| | | |
|--|-----|-----|
| T utti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta, anche per la posta reale, paoli dieci | p. | 10. |
| Da Poggibonfi a Cammiano posta e mezza, paoli quindici p. | 15. | |

| | |
|--|-----|
| Da Cammiano a S. Romano posta e mezza, paoli quindici p. | 15. |
| Dalla Scala a Ricorfi posta, paoli otto p. | 8. |
| Da Ricorfi a Radicofani posta, paoli otto p. | 8. |
| Da Radicofani a Ricorfi posta, paoli otto p. | 8. |
| Da Ricorfi alla Scala posta, paoli otto p. | 8. |

Quando i Corrieri avranno ottenuta la Patente per grazia di Sua Maestà Imperiale per poter fare la gita da Poggibonsi a S. Romano, verso la strada di Pisa ec. e che avranno pagato nell' Ufizio della Posta di Siena paoli cinquanta per distribuirsi a' cinque Postieri che restano trapassati, cioè, Tavarnelle, San Casciano, Firenze, Lastra a Signa, e Pontormo, riceveranno dall' Ufizio di Siena altra patente stampata, quale dovranno consegnare nell' Ufizio della Posta di Pisa al loro arrivo nel medesimo.

Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino che accompagni i Corrieri.

| | |
|--|-----------|
| Per ogni posta, paoli uno e mezzo p. | 1. e mez. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli due e un quarto . . . p. | 2. e unq. |
| Dove si fa mezza posta, paoli uno p. | 1. |

S T A F F E T T E.

LE Staffette si devono pagare agli Ufizi delle Poste a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta, e da detti Ufizi devono essere soddisfatti i Postieri.

P O S T A R E A L E.

PER tutti i Cavalli di posta solamente nell'uscire da questa Città di Firenze per essere posta reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

V E T T U R E.

VN Caleffe a vettura andante da Firenze a Siena con due persone dentro, Baule, o Valige, paoli trantadue . . p. 32.
Un Caleffe a vettura andante da Firenze a Roma con il carico come sopra.

Quando sia d' Estate, paoli cento ventisei p. 126.

Quando siano nevi, ghiacci, e strade guaste, paoli cento trentasei p. 136.

Un Cavallo a Sella, che seguiti la vettura d' un Caleffe da Firenze fino a Siena, paoli quindici p. 15.

Un Cavallo a sella, che seguiti un Caleffe a vettura da Firenze fino a Roma, paoli sessanta p. 60.

Benandate a' Postiglioni, o Vetturini che accompagnino ciascun Caleffe di vettura, per ogni Postiglione o Vetturino.

Da Firenze a Siena, paoli sei p. 6.

Da Firenze a Roma, paoli quindici p. 15.

T A R I F F A III.

Per le Strade da Firenze alla volta di
Bologna.

C A M B I A T U R E.

VN Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, con un Tamburo o Valigia, che non ecceda il peso di libbre cento.

Strada da Firenze alla volta di Bologna.

MONETA.

| | |
|--|--------|
| Da Firenze all' Uccellatoio Posta reale, paoli dodici | p. 12. |
| Dall' Uccellatoio a S. Piero a Sieve posta, paoli otto | p. 8. |
| Da S. Piero a Sieve al Giogo posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici | p. 12. |
| Dal Giogo a Firenzuola posta, paoli otto | p. 8. |
| Da Firenzuola alle Filigare posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici | p. 12. |
| Dalle Filigare a Loiano posta, paoli otto | p. 8. |

Strada dalla volta di Bologna verso quella di Firenze.

| | |
|---|--------------|
| Dalle Filigare a Firenzuola posta, paoli otto | p. 8. |
| Da Firenzuola al Giogo posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici | p. 12. |
| Dal Giogo a S. Piero a Sieve posta, paoli otto | p. 8. |
| Da S. Piero a Sieve all' Uccellatoio posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici | p. 12. |
| Dall' Uccellatoio a Firenze posta, paoli otto | p. 8. |
| Quando il Carico fosse più del suddetto, in tal caso, oltre alle suddette tasse, dovrà pagarsi per ogni posta semplice paoli tre di vantaggio | p. 3. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo di vantaggio | p. 4. e mez. |
| Dove si fa mezza posta, paoli uno e mezzo di vantaggio | p. 1. e mez. |
| Cavalli a Sella, che accom-) Per posta, paoli tre | p. 3. |
| pagnino, e seguitino le) Per ciascuna delle Poste da S. | |
| Cambiature delle Sedie .) Piero a Sieve al Giogo, da | |
| Cavalli a soma con carico di) Firenzuola alle Filigare, da | |
| libbre quattrocento al più.) Firenzuola al Giogo, e da S. | |
| Cavalli detti Pertichini, o) Pier a Sieve all' Uccellatoio | |
| Trapeli per aiutare a far fa-) si deve pagare per ciascun | |
| lire le Sedie alle Monta-) Cavallo, stante la qualità | |
| gne) della strada paoli 4. e mez. p. | 4. e mez. |

Ca-

Cavalli soli , e semplicemente per la Cambiatura posta per-posta , per la ragione che ogni Postiere ha la spesa per mandare un Uomo a prendergli all' altra posta , e ricondurli .

Per ogni Posta semplice , paoli quattro p. 4.
 Per ciascuna delle poste, cioè:)
 Da S. Piero a Sieve al Giogo.) Si deve pagare per ciascun
 Da Firenzuola alle Filigare.) Cavallo, stante la qualità
 Da Firenzuola al Giogo.) delle strade, paoli quat-
 Da S. Piero a Sieve all') tro e mezzo p. 4. e mez.
 Uccellatoio.)

Benandate ad ogni Postiglione , o Vetturino che accompagni le Sedie di Cambiatura posta per posta .

Per ogni posta semplice , paoli due p. 2.

Benandate a' Postiglioni , o Vetturini de' Trapeli o Perrichini.

Per ogni posta semplice , paoli uno p. 1.

C O R R I E R I .

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta , anche per la posta reale p. 10.

Benandate ad ogni Postiglione , o Vetturino che accompagni i Corrieri .

Per ogni posta , paoli uno e mezzo p. 1. e mez.

S T A F F E T T E .

LE Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta , e da detti Ufizj devono essere soddisfatti i Postieri .

P O S T A R E A L E .

Per tutti i Cavalli di posta solamente nell' uscire da questa Città di Firenze , per esser Posta reale , si deve pagare un terzo di più di quello , che si paga per una posta semplice .

V E T T U R E .

Un Caleffe a Vettura andante da Firenze a Bologna con due Persone dentro , e carico dietro sino a libbre cinquanta , paoli ottantaquattro p. 84.

Un Cavallo a Sella che seguiti la vettura di un Caleffe da Firenze sino a Bologna , paoli ventiquattro p. 24.

Benandate a' Postiglioni , o Vetturini , che accompagnino ciaschedun Caleffe di vettura , per ogni Vetturino da Firenze a Bologna , paoli dieci p. 10.

T A R I F F A IV.

Per la Strada da Firenze ad Arezzo, e fino
a Cortona.

C A M B I A T U R E,

UN Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, e Servitor dietro, o pure in vece del Servitore due Bauli o Valige.

Strada da Firenze alla volta d' Arezzo.

Da Firenze al Pian della Fonte due poste, con la posta reale, MONETA
paoli venti p. 20.
Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli sedici p. 16.
Da Levane ad Arezzo poste due, paoli sedici p. 16.
Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli sedici p. 16.
Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli sedici p. 16.

Per la parte d' Arezzo alla volta di Firenze.

Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli sedici p. 16.
Da Arezzo a Levane poste due, paoli sedici p. 16.
Da Levane al Pian della Fonte poste due, paoli sedici p. 16.
Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli sedici p. 16.

E quando il carico fosse più del suddetto, in tal caso dovrà pagarsi paoli tre di vantaggio per posta, ed in tutto a ragione di paoli undici per posta.

Barocci, o **Strascini** ec. per Cambiatura col peso, che non ecceda libbre 800, come per le Sedie; ed essendo maggior peso, debbano pagare di più a proporzione, come sopra.

Cavalli da Sella, che seguitino, o che accompagnino le Cambiature delle Sedie, o **Barocci**, a ragione di paoli tre per Cavallo per ogni posta.

C O R - R I E R I.

IL Corriere a ragione di paoli dieci per posta, cioè:

Da Firenze al Pian della Fonte poste due, paoli venti. p. 20.
Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli venti. p. 20.
Da Levane ad Arezzo poste due, paoli venti p. 20.
Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli venti p. 20.
Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli venti ... p. 20.
Dalla Torricella a Perugia poste due, paoli venti ... p. 20.
Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli venti p. 20.
Da Arezzo a Levane poste due, paoli venti p. 20.
Da Levane al Pian della Fonte poste due, paoli venti p. 20.
Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli venti p. 20.

Benandate a i Postiglioni de' Corrieri, a ragione di paoli uno

e mezz-

e mezzo per posta, simile a quelle de' Postiglioni per le Cambiature in Sedia come sopra.

S T A F F E T T E .

LE Staffette si devono pagare agli Uffizj delle Poste a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta.

P O S T A R E A L E .

PEr tutti i Cavalli di posta, solamente nell'uscire da questa Città di Firenze, per essere posta reale si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

Benandate a' Postiglioni che accompagnano le Cambiature delle Sedie, Barocci, Strascini ec. a ragione di paoli uno e mezzo per posta.

V E T T U R E .

UN Caleffe a Vettura con due Persone dentro, e Servitore dietro, o in vece del Servitore Tamburi o Valige, a ragione di paoli sei per posta, cioè:

- Da Firenze ad Arezzo poste sei, paoli trentasei p. 36.
- Da Firenze a Camoscia poste otto, paoli quarantotto . . p. 48,
- Da Firenze alla Torricella poste dieci, paoli sessanta . . p. 60.
- Da Firenze a Perugia poste dodici, paoli settantadue . . p. 72.
- Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli dodici p. 12.
- Da Arezzo a Firenze poste sei, paoli trentasei p. 36.

Cavalli a sella che accompagnano, e seguitano i Caleffi, o Barocci, e Strascini a vettura, a ragione di paoli tre per posta, simile appunto come quelli che seguitano, ed accompagnano le Cambiature.

Cavalli a sella soli, e semplicemente a vettura, a ragione di paoli quattro per posta per ogni Cavallo, per ragione della spesa a i Postieri per mandare un Uomo a prenderli, e ricondurli, cioè:

- Da Firenze al Pian della Fonte poste due, paoli otto . . p. 8.
- Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli otto . . . p. 8.
- Da Levane ad Arezzo poste due, paoli otto p. 8.
- Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli otto p. 8.
- Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli otto p. 8.
- Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli otto p. 8.
- Da Arezzo a Levane poste due, paoli otto p. 8.
- Da Levane al pian della Fonte poste due, paoli otto . . . p. 8.
- Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli otto . . p. 8.

Barocci, o Strascini ec. a vettura fino al peso di libbre 300. al più, ai ragguglio delle vetture di Caleffi, come sopra.

B.E.

B E N A N D A T E .

A Postiglioni, e Vetturini, che accompagnano i Caleffi, Barocci, o Srafcini a vettura, a ragione di paoli uno e un ottavo per posta, cioè:

| | | |
|---|----|------------|
| Da Firenze al Pian della Fonte poste due, paoli due e un quarto | p. | 2. e un q. |
| Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli due e un quarto | p. | 1. e un q. |
| Da Levane ad Arezzo poste due, paoli due e un quarto p. | | 1. e un q. |
| Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli due e un quarto p. | | 2. e un q. |
| Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli due e un quarto | p. | 2. e un q. |
| Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli due e un quarto | p. | 2. e un q. |
| Da Arezzo a Levane poste due, paoli due e un quarto p. | | 2. e un q. |
| Da Levane al pian della Fonte poste due, paoli due e un quarto | p. | 2. e un q. |
| Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli due e un quarto | p. | 2. e un q. |

T A R I F F A V.
 Per le Strade da Firenze a Pistoja,
 e fino a Lucca .

G A M B I A T U R E .

UN Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, e Servitor dietro, o pure in luogo del Servitore, Bauli o Valige .

Strada da Firenze alla volta di Pistoja . **MONETA.**

| | | |
|--|----|-----------|
| Da Firenze a Prato con la Posta reale, posta e mezza, paoli sedici | p. | 16. |
| Da Prato a Pistoja posta e mezza, paoli dodici | p. | 12. |
| Da Firenze a Pistoja per la strada del Poggio a Cajano con la Posta reale, poste tre, paoli ventotto | p. | 28. |
| Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli ventiquattro | p. | 24. |
| E da detti Luoghi venendo verso Firenze il simile, ed all' istessa proporzione di paoli otto per posta. | | |
| Quando il carico fosse più del suddetto, in tal caso oltre alle suddette tasse dovrà pagarsi : | | |
| Per ogni posta semplice paoli tre di vantaggio | p. | 3. |
| Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo di vantaggio | p. | 4. e mez. |
| | | E do- |

E dove si fa mezza posta, paoli uno e mezzo di vantaggio p. Barocci, o Strascini ec. per Cambiatura posta per posta col peso, che non ecceda libbre 800, come per le Sedie; ed essendo maggior peso, debbano pagare di più a proporzione, come sopra per le Sedie.

Cavalli a Sella, che seguitino le Sedie, Barocci, o Strascini ec. per Cambiatura posta per posta, paoli tre per Cavallo, e per ciascuna posta paoli tre p. 3.

Dove si fa posta doppia, paoli sei p. 6.

Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo p. 4. e mez.

Cavalli a Sella che vadino soli per Cambiatura posta per posta, per la ragione che ogni Postiere deve mandare a ripigliare il suo Cavallo all'altra posta, a ragione di paoli quattro per posta per ogni Cavallo.

Benandate a ciaschedun Postiglione, o Vetturino che accompagni le Sedie, Barocci, o Strascini ec. per Cambiatura posta per posta, a ragione di paoli uno e mezzo per posta.

Volendo i Passeggieri per la maggior comodità, e sollecitudine del loro viaggio mandare avanti i Cavalli da Firenze al Poggio a Cajano, e da Pistoja al detto luogo, e da Pistoja al Borgo a Buggiano, o altro luogo all'incirca per barattare, essendo in detti luoghi la metà delle strade da Firenze a Pistoja, e da Pistoja a Lucca, per non esservi Cavalli da barattare in detti due luoghi, è necessario pagare a i Postieri, che mandano i Cavalli, il rinfresco o la nottata secondo il tempo che si avvanzeranno i Cavalli.

Per ogni pajo di Cavalli, e Vetturino.

Rinfresco, paoli tre, e un quarto p. 3. e unq.

Nottata, paoli sei e mezzo p. 6. e mez.

Per ogni Cavallo a sella.

Rinfresco, paoli uno e mezzo p. 1. e mez.

Nottata, paoli tre p. 3.

C O R R I E R I.

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta, anche per la Posta reale.

Da Firenze a Pistoja per la Strada di Prato poste tre, paoli trenta p. 30.

Da Firenze a Pistoja per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli trenta p. 30.

Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli trenta p. 30.

E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l'istesso.

Benandate a ciaschedun Postiglione, o Vetturino che accompagni i Corrieri, a ragione di paoli uno e mezzo per posta, e come a quegli che accompagnano le Sedie per Cambiatura, come sopra poste una p. 1. e mez.

STAF.

S T A F F E T T E .

LE Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque, e cinque ottavi per posta, con più le spese che appresso, e da detti Ufizj devono esser soddisfatti i Postieri.

| | |
|---|------------------------|
| Da Firenze a Pistoja per la Strada di Prato poste tre, paoli sedici e sette ottavi, | p. 16. e $\frac{7}{8}$ |
| Da Firenze a Pistoja per la Strada del Poggio a Caiano, compresa la spesa di paoli nove per l' Uomo e Cavallo che deve tornare, poste tre, paoli venticinque e sette ottavi | p. 25. e $\frac{7}{8}$ |
| Da Pistoja a Lucca, compresa detta spesa poste tre, paoli venticinque e sette ottavi. | p. 25. e $\frac{7}{8}$ |
| E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l' istesso. | |

P O S T A R E A L E .

PER tutti i Cavalli di posta solamente nell'uscire da questa Città di Firenze, per esser Posta reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

V E T T U R E .

UN Caleffe a vettura con due Persone dentro, e Servitor dietro, o in luogo del Servitore, Bauli, o Valige..

Da Firenze a Pistoja tanto per la Strada di Prato, quanto per la Strada del Poggio a Caiano poste tre, paoli diciotto

Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli diciotto

E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l' istesso.

Barocci, o Strafcini ec. a vettura col carico, e peso fino a libbre 800. al più, come per le Vetture de' Caleffi, come sopra. Cavalli a Sella che accompagnino, e seguitino i Caleffi, Barocci, o Strafcini ec. a Vettura, a ragione di paoli due e mezzo per posta, cioè:

Da Firenze a Pistoja tanto per la Strada di Prato, che per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli 7. e mez. p. 7. e mez.

Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli sette e mezzo p. 7. e mez.

E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l' istesso.

Benandate a ciaschedun Postiglione, o Vetturino che accompagni i Cavalli, Barocci, o Strafcini ec. a vettura, a ragione d' un paolo per posta, cioè:

Da Firenze a Pistoja tanto per la Strada di Prato, quanto per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli tre p. 3.

Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli tre p. 3.

E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l' istesso.

Essen-

Essendo stata cambiata la Strada, che di Firenze porta a Bologna S. M. I. ha comandato, che all' avvenire si osservi nelle Poste della medesima la presente Tariffa.

C A M B I A T U R E.

VN Tiro di Sedia per cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro con Tamburo, o Valigia, che non ecceda il peso di libbre cento cinquanta.

Da Firenze a Fontebuona Posta Reale Paoli dodici p. 12.

Da Fontebuona a Cafaggiolo paoli otto p. 8.

Da Cafaggiolo a Monte Carello paoli otto p. 8.

Da Monte Carello a Covigliaio paoli otto p. 8.

Da Covigliaio alle Filigare paoli otto p. 8.

Dalle Filigare a Loiano paoli otto p. 8.

Dalle Filigare a Covigliaio paoli otto p. 8.

Da Covigliaio a Monte Carello paoli otto p. 8.

Da Monte Carello a Cafaggiolo paoli otto p. 8.

Da Cafaggiolo a Fontebuona paoli otto p. 8.

Da Fontebuona a Firenze paoli otto p. 8.

Quando oltre alle due Persone dentro alla Sedia vi sia dietro il Servitore, o un Tamburo, o Valigia che ecceda il peso di libbre cento cinquanta, oltre il tiro suddetto doverà prendersi per ogni posta un terzo Cavallo, per il quale si pagherà paoli tre p. 3.

I Cavalli a sella, che accompagnano, e seguitano le Cambiature delle Sedie, e i Cavalli a soma con carico di libbre quattrocento al più per Posta per ogni Cavallo paoli tre p. 3.

Cavalli soli, e semplicemente per la Cambiatura posta per posta paoli quattro p. 4.

Chi viaggia con Carròzza a quattro ruote doverà prendere quattro Cavalli, e doverà pagare per ogni Posta paoli sedicip. 16.

Ben inteso, che non vi faranno tra padroni, e servitori più di quattro persone, ed eccedendo un tal numero faranno obbligati di prendere sei Cavalli, pagando per i due Cavalli di più paoli sei, che in tutto faranno Paoli ventidue p. 22.

Chi non ha Caleffe proprio, e vorrà prenderlo dalle Poste, dovrà pagare di nolo per ogni Posta Paoli tre p. 3.

B E N A N D A T E.

Ad ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni le Sedie di Cambiatura posta per posta, e per ogni posta paoli due p. 2.

Nel caso del terzo Cavallo non doverà mettersi il secondo Postiglione, e quanto alle Carrozze a quattro ruote, o

con

con quattro Cavalli, o con sei Cavalli doveranno esservi soli due Postiglioni, a' quali sarà pagata la Benandata come è detto di sopra a ragione di paoli due per ciascheduno Postiglione, in tutto Paoli quattro p. 4.

C O R R I E R I.

Tutti i Corrieri pagheranno a ragione di paoli dieci per posta, anche per la posta reale paoli dieci, p. 10.

B E N A N D A T E.

Ad ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni i Corrieri, per ogni posta paoli uno e mezzo p. 1. e mez.

I Corrieri ordinarij di Mantova, Turino &c. seguiranno a godere delle facilità ordinarie accordategli.

Fatto in Firenze li 30. Aprile 1752.

IL CONTE DI RICHECOURT.

BALISUARES DELLA CONCA.

Soprintendente Generale delle Poste.

IPPOLITI SEGRETARIO.

REGOLAMENTO E TARIFFA

DELLE POSTE PER LA STRADA DA FIRENZE A
PISA E LIVORNO.

Essendo stata restaurata, ed in gran parte cambiata la Strada, che da Firenze conduce a Pisa, SUA MAESTA' IMPERIALE ha comandato, che si osservi il presente Regolamento, e Tariffa. Essendo fissate le Poste ne' luoghi infra scritti, si pagherà come appresso.

C A M B I A T U R E.

Un Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, e che non abbia maggior carico di due Persone dentro con Valigia, Tamburo, o Servitore dietro, che in tutto non ecceda il peso di libbre trecento.

| | |
|--|-----------|
| Da Firenze alla Lastra, posta reale - - - - - | Paoli 12. |
| Dalla Lastra all'Osteria nuova passato Monte Lupo - - - - - | Paoli 8. |
| Dall'Osteria nuova fino alla Scala - - - - - | Paoli 8. |
| Dalla Scala fino a Castel di Bosco - - - - - | Paoli 8. |
| Da Castel di Bosco fino a Cascina - - - - - | Paoli 8. |
| Da Cascina a Pisa - - - - - | Paoli 8. |
| Da Pisa a Livorno - - - - - | Paoli 16. |
| Da Cascina si potrà andare a Livorno per la traversa nei tempi, che sarà praticabile pagando Paoli - - - - - | Paoli 16. |

Quan.

- Quando oltre le due Persone dentro la Sedia vi sia dentro un Carico, che ecceda il peso di libbre 300. dovrà prendersi per ogni posta il terzo Cavallo, per il quale si pagherà Paoli ----- Paoli 3.
- I Cavalli da Sella, che accompagnano e seguivano le Cambiature delle Sedie, e i Cavalli a soma con il carico di libbre 400. al più per posta, e per ogni Cavallo - - Paoli 3.
- Cavalli soli, e semplicemente per la Cambiatura posta per Posta ----- Paoli 4.
- Chi viaggia con Carrozza a quattro ruote con più di due Persone dentro, e con Servitore d'avanti, o di dietro, dovrà prendere quattro Cavalli, e dovrà pagare per ogni posta ----- Paoli 16.
- Gli Uffiziali, e Persone al Servizio di S. M. Imperiale, e i Cavalieri Fiorentini, continueranno a godere della solita facilità di pagare due paoli meno per Posta.

B E N A N D A T E.

- A ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni le Sedie di Cambiatura posta per posta, per ogni Posta paoli uno, e mezzo ----- Paoli 1. e mez.
- Nel caso del terzo Cavallo non dovrà mettersi il secondo Postiglione, e quanto alle Carrozze a quattro ruote, o con quattro, o con sei Cavalli, dovranno esservi due soli Postiglioni, ai quali sarà pagata la Benandata a ragione di paoli due per ciascheduno, in tutto paoli quattro - Paoli 4.
- I Corrieri dovranno pagare paoli dieci per posta - - - Paoli 10.
- Ed in oltre ad ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni i Corrieri per ogni posta paoli uno e mezzo - Paoli 1. e mez.
- I Corrieri ordinari continueranno a godere delle solite facilità praticate in passato.
- I Postiglioni, che vanno per cambiatura dovranno esser vestiti con uniforme di color grigio, e mostre gialle, ed avere un piccolo cornetto pendente dal collo, con un cordone giallo per avvertire le bestie da Soma, Carri, Barocchi, Caleffi, e Corrozze, che dovranno scansarsi, e dar luogo alla Cambiatura suddetta, sotto la pena di scudi cinque per ciascuna volta, che contrassessero, da pagarsi alla Cassa del Fisco, e dell'arbitrio della Camera Granducale, e degli aleri Giudici, ai quali secondo i rispettivi luoghi appartiene il giudicare.
- E incontrandosi due Cambiature una andante, e l'altra veniente, ciascuna doverà prendere la sua mano, procurando reciprocamente di non darsi imbarazzo.
- I Postiglioni doveranno usare ogni attenzione, e diligenza per ben servire le persone, che conducono, altrimenti faranno puniti a misura delle loro mancanze.

Re-

Restano sopresse tutte le mezze-Poste, che sono di presente per la strada da Firenze a Pisa, e Livorno.

I Presti Cavalli potranno alloggiare i Caleffi, e Cavalli, ma senza poter cambiare dal luogo donde partono, sino a quello del loro destino, dimodochè resta loro proibito il mandare avanti i Cavalli per mutare, dovendo compire il viaggio con quei medesimi Cavalli, co i quali l' hanno cominciato.

Similmente nessun Postiere di Campagna potrà venire a caricare Forestieri in Firenze in pregiudizio della Posta di questa Città, e tutto sotto le pene imposte dalle Leggi veglianti.

Il presente Regolamento dovrà aver principio il dì primo di Maggio prossimo, al qual' effetto il Soprintendente delle Poste parteciperà gli Ordini opportuni.

Fatto in Firenze li 26. Marzo 1757.

IL CONTE DI RICHECOURT.

TAVANTI.

I N D I C E. DELLE TARIFFE.

T A R I F F A I.

| | |
|--|----------|
| P er le Strade da Firenze a Pisa, e Livorno, Massa di Carrara, e Lucca per Pisa, e Traversa di San Romano a Poggibonfi. | pag. 15. |
| Nuovo Regolamento per la detta Strada restaurata e in parte cambiata. | pag. 30. |

T A R I F F A II.

| | |
|--|----------|
| Per le Strade da Firenze a Siena, e Radicofani verso Roma. | pag. 19. |
|--|----------|

T A R I F F A III.

| | |
|---|----------|
| Per le Strade da Firenze alla volta di Bologna. | pag. 22. |
| Cambiata la detta Strada con nuova Tariffa. | pag. 29. |

T A R I F F A IV.

| | |
|---|----------|
| Per la Strada da Firenze ad Arezzo, e fino a Cortona. | pag. 24. |
|---|----------|

T A R I F F A V.

| | |
|---|----------|
| Per le Strade da Firenze a Pistoia, e fino a Lucca. | pag. 26. |
|---|----------|



